

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Capo VI**

*Disposizioni in materia di demanio e finanze*

**Art. 63**

*(Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 17/2009 )*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b quinquies) è sostituita dalla seguente:

<<**b quinquies**) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);>>;

b) dopo la lettera b quinquies) è aggiunta la seguente:

<<**b sexies**) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell' articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996 .>>.

**Art. 64**

*(Rendicontazione dei patti territoriali 2017 tra Regione e Unioni territoriali intercomunali)*

1. Il termine di rendicontazione finale degli interventi dei patti territoriali stipulati, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), anche integrati dall' articolo 10, comma 3, della

legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e dall' articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali relativamente alle risorse regionali dell'anno 2017 è fissato al 31 dicembre 2021, laddove non sia diversamente previsto nel patto territoriale o nel decreto di concessione o nella legge.

### **Art. 65**

*(Modifica all' articolo 2 bis della legge regionale 2/2006 )*

**1.** Al comma 4 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole << negli ultimi ventiquattro mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione >>.